

revole ministro, forse non se ne ricorda bene, ma per errore involontario, senza dubbio, quando mise in nostra mano, per così dire, l'interpellanza, ci fece riflettere che toccava a noi di sapere se si doveva tacere o no per riguardo ai detenuti. Questo fu il fatto materiale che voglio rettificato, perchè mi premeva assai che non pesasse sopra questa parte della Camera.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Asproni.

BILLIA ANTONIO. L'aveva domandata io per un fatto personale.

PRESIDENTE. Non c'è fatto personale.

BILLIA ANTONIO. Seusi, ella non può saperlo, e se me lo lascia accennare, vedrà che forse esiste; lascerà che ne giudichi ella stesso.

PRESIDENTE. Accenni il fatto personale.

BILLIA ANTONIO. Il signor ministro ha pronunziato delle parole ed attestato dei fatti riguardanti il convegno dell'Argentina. (Oh! oh! *a destra*) Di quel convegno ho fatto parte anch'io, e quindi mi credo in diritto di fare una rettificazione.

PRESIDENTE. Non è punto fatto personale. Non le posso dar la parola per ora. Io ignoro se ella fosse o no al teatro Argentina.

Onorevole Asproni, ha facoltà di parlare.

BILLIA ANTONIO. Allora più tardi farò un discorso, e la Camera non ci avrà di sicuro guadagnato.

ASPRONI. Cedo il mio turno all'onorevole mio amico Cairoli.

PRESIDENTE. Onorevole Cairoli, ha facoltà di parlare.

CAIROLI. Anche il bilancio dell'interno doveva offrire occasione a discutere e deplorare l'indirizzo della politica del Governo.

Io limiterò le mie modeste considerazioni alla nuova interpretazione data dall'onorevole Lanza all'articolo 32 dello Statuto.

Anzi mi spinsero a prendere la parola specialmente quelle poche che egli disse in risposta allo splendido discorso dell'illustre Ferrari.

Quando l'onorevole ministro con un decreto, che persisto a considerare improvvido, sollevò le proteste di un lato di questa Camera, io era lontano; ma lessi la sua difesa peggiore dell'offesa, come mi sembrano peggiori delle nuove violazioni le sue dichiarazioni di oggi, tali da costituire una sua particolare giurisprudenza sul diritto di riunione e di associazione. Io non so se la Camera l'accetta, credo però che, depositaria della legge fondamentale, non possa approvare le violazioni e le teorie che le aggravano; credo che vi sia un'offesa che ci colpisce tutti, ed è quella che con atti arbitrari, e con interpretazioni restrittive minaccia le disposizioni statutarie. Quelle relative al diritto di riunione e di associazione hanno in loro appoggio l'evidenza del principio, l'esempio delle nazioni civili, lo spirito e la parola dell'articolo 32 dello Statuto, parecchie deliberazioni della Camera ed il consenso autorevole di uomini che siedono anche dall'altro lato.

Io ricordo che persino nella prima Legislatura, quando vi era una maggioranza formidabile per il numero e compatta nel programma così che avrebbe potuto schiacciare col voto i buoni argomenti dell'opposizione, dopo breve discussione, vi fu unanimità nell'affermazione incondizionata del diritto di associazione e di riunione. Mi basta citare la memorabile seduta del febbraio 1862.

Se oggi prevale la contraria teoria, dovrei pur troppo ritenerla come nuovo indizio di regime eccezionale, dovrei dire che il programma della conciliazione vuole un olocausto anche sul terreno delle libertà politiche. (Bravo! *a sinistra*)

Furono accennati fatti gravissimi, ma più dei fatti mi preoccupò delle teorie, dei principii enunciati dall'onorevole ministro dell'interno, delle sue convinzioni che rispetto ma deploro considerandole un programma di nuove violazioni.

Egli crede di poter sciogliere un'associazione per colpe più o meno evidenti, d'impedire un comizio per disordini più o meno probabili. Così un diritto sancito dallo Statuto è abbandonato agli apprezzamenti della sua coscienza ed ai presentimenti delle sue paure. Ciò che è certo diventa ipotetico, l'assioma legislativo dipenderà d'ora in poi dalla facoltà discrezionale del Ministero. Ed infatti alcuni giornali, forse più devoti alla persona dei ministri che al prestigio del regime costituzionale, hanno con questa frase approvato i suoi atti e definite le sue attribuzioni.

Vediamo in quali confini esse debbano stare.

Parlerò prima del diritto d'associazione, senza digressioni d'apologie o di citazioni, perchè tutti sappiamo che questo diritto, fondato in natura, è nei paesi veramente costituzionali riconosciuto nella più libera ed illimitata manifestazione. Questo principio fu ammesso anche in Italia. Perfino un ministro che si voleva spingere ad infrenare il diritto d'associazione, ricordò che il Governo, in nessun caso, neppure di abuso, può colpirlo, bastando l'azione dell'autorità giudiziaria. La legge del settembre 1848, sopprimendo gli articoli del Codice che erano un ostacolo al diritto d'associazione, lo pareggiò al diritto di riunione.

Il Consiglio di Stato, interpellato parecchie volte se fossero convenienti disposizioni speciali che autorizzassero il Governo a sospendere o sciogliere associazioni, si pronunziò sempre negativamente, dichiarando che esso ha soltanto il dovere ed il diritto d'invigilare; che, quando la sua vigilanza gli fa scoprire atti incriminabili, vi ha l'autorità giudiziaria alla quale può deferirli; e che, quando poi credesse in pericolo la salute della patria, vi ha il Parlamento, al quale può domandare provvedimenti eccezionali, ma giammai deve decretarli di suo arbitrio.

Fu presentato un progetto di legge che, in casi eccezionalissimi, dava questa facoltà al Governo. Nominata una Commissione composta di deputati di de-